

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MEZZACAPO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) VARDI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore NOAH VARDI

Seduta del 28/01/2026

FATTO

1. Nell'atto introduttivo al ricorso parte ricorrente domanda la cancellazione delle segnalazioni negative effettuate nelle banche dati creditizie dall'intermediario in relazione a un mutuo chirografario di cui è garante, per carenza di tempestivo preavviso.
2. In sede di controdeduzioni l'intermediario afferma che ad essere segnalato negativamente nei SIC non è il ricorrente, bensì la società verso la quale il ricorrente ha prestato fidejussione. Afferma che il ricorrente non risulta segnalato direttamente per alcun ritardo, ma risulta unicamente come garante di un soggetto segnalato, con conseguente infondatezza della sua domanda di cancellazione delle segnalazioni negative. Chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. Ai fini della corretta composizione del Collegio decidente va esaminata la questione relativa alla qualificazione soggettiva del ricorrente, il quale si dichiara non consumatore, pur non essendo desumibile dagli atti la tipologia dei rapporti con il debitore principale. Tuttavia, dagli atti emerge che la garanzia oggetto di segnalazione è stata prestata a favore di una società commerciale. Come più volte affermato da codesto Collegio in relazione alla qualifica del fideiussore come professionista o consumatore, va rilevato che «come stabilito dal Collegio di Coordinamento (dec. 5368/2016) con riferimento alla c.d. figura del 'professionista di rimbalzo', "nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale,

spetta al Collegio giudicante determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata" (nel medesimo senso, Coll. Roma, n. 7346/2018).» (Collegio di Roma, dec. n. 20314/2021). Nel ricorso odierno è lo stesso ricorrente ad affermare di essere non consumatore, inducendo il Collegio ad accogliere tale qualifica. Accertata la corretta composizione, il Collegio prosegue nell'esame del merito del ricorso.

2. Nel merito, il ricorso ha ad oggetto l'accertamento dei presupposti procedurali per la segnalazione del ricorrente in SIC. Nello specifico, il ricorrente ha prestato fideiussione specifica sul mutuo chirografario concesso dal resistente a una società il 05/10/2018 e, a seguito di alcuni ritardi nel pagamento delle rate, la società è stata segnalata negativamente in CRIF a partire dal maggio 2024, fino alla decadenza dal beneficio del termine a dicembre 2024. Nella visura estratta dal ricorrente, relativamente alla propria posizione, egli viene indicato come garante della società che è incorsa nei ritardi. Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto un preavviso prima della segnalazione della società di cui risulta garante.

L'intermediario produce una lettera di preavviso del 05/11/2024 senza la relativa attestazione di consegna. Peraltro, nelle controdeduzioni concentra le proprie difese esclusivamente in punto di diritto: secondo l'intermediario, il ricorrente non aveva diritto ad un preavviso di segnalazione, perché la segnalazione di ritardi in CRIF riguarda la società debitrice principale e il nome del ricorrente compare solo tra i garanti.

Come già stabilito da questo Collegio, "Diversamente da quanto prospettato dall'intermediario resistente, secondo l'orientamento consolidato dell'ABF, il preavviso di segnalazione deve essere inviato anche al garante persona fisica in tutti i casi in cui sussiste l'obbligo di preavviso nei confronti del debitore principale, dovendo la segnalazione ritenersi "negativa", ex art. 125, comma 3, TUB, anche, e direttamente, per lo stesso garante. Infatti, essendo il fideiussore soggetto "interessato" rispetto al trattamento dei dati personali effettuato, devono estendersi nei suoi confronti tutte le prerogative e le garanzie predisposte a favore del debitore principale (cfr. Coll. Roma, dec. n. 9553 del 3.5.2018; Coll. Napoli, dec. n. 4018 del 29.4.2016). [...] Pertanto, nel caso di specie il fideiussore aveva il diritto di essere preventivamente informato della determinazione dell'intermediario di segnalare il suo nominativo, unitamente a quello del debitore principale, nelle banche dati dei sistemi di informazioni creditizie. In tal modo avrebbe anche lui avuto l'opportunità di adempiere le obbligazioni pecuniarie di cui è solidalmente responsabile al fine di evitare le conseguenze pregiudizievoli connesse alla predetta segnalazione." (Collegio di Roma decisione n. 8622/2019. Cfr. anche Collegio di Torino, decisione n.15979/22, Collegio di Roma, decisione n. 2420/2020, Collegio di Milano, decisione n. 2520/2020). In assenza di prova circa la consegna della lettera di preavviso al ricorrente, la segnalazione contestata deve ritenersi illegittima e l'intermediario deve attivarsi per la sua cancellazione.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta l'illegittimità della segnalazione contestata e dispone che l'intermediario si attivi per la cancellazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE